

Cgt Lombardia

La notificazione può essere eseguita utilizzando un indirizzo di Pec del notificante risultante dai pubblici elenchi, ovvero da uno dei registri Ina, Reginde e Inippec. Ne consegue che qualunque notifica proveniente da un indirizzo differente risulta in contrasto con la normativa e priva di effetti

La Cassazione

La Suprema Corte ha più volte affermato che la notifica da una Pec non presente in un pubblico registro non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui risulta provenire perché occorre che il contribuente provi quali pregiudizi sostanziali siano dipesi dalla ricezione della notifica da tale indirizzo

Inesistente la notifica dalla casella Pec fuori dal registro pubblico

Cgt Milano

Scelta in controtendenza rispetto all'orientamento prevalente in Cassazione

Davide Settembre

Si riapre la partita sulla validità delle notifiche a mezzo Pec delle cartelle da indirizzi diversi da quelli risultanti da un pubblico registro. Infatti, i giudici della Cgt di Milano, con la sentenza n. 4405/17/2024 depositata lo scorso 8 novembre (presidente Paganini, relatore Moroni) hanno affermato che tali notifiche devono ritenersi giuridicamente inesistenti, in controtendenza rispetto al recente orientamento della Corte di Cassazione.

Nel caso esaminato dal collegio lombardo, il ricorrente contestava la

provenienza della cartella di pagamento da un indirizzo Pec dell'agente riscossore diverso da quello risultante dal registro Ipa. L'Agenzia Riscossione replicava che tale contestazione doveva ritenersi infondata perché la Pec di notifica risultava essere stata regolarmente ricevuta come certificato dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio. In pratica, non risultava in alcun modo lesa il diritto di difesa del ricorrente che aveva regolarmente instaurato il giudizio contro l'agenzia che aveva emesso l'atto.

I giudici hanno accolto il ricorso, ritenendo giuridicamente inesistente la notifica della cartella. Il collegio ha in primis richiamato la disciplina delle notifiche telematiche ricordando che l'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 prevede espressamente che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi, nel rispetto del-

la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita utilizzando un indirizzo di Pec del notificante risultante dai pubblici elenchi, ovvero da uno dei registri di cui all'articolo 16-ter del Dl 179/2012 (Ina, Reginde e Inippec). Ne consegue che qualunque notifica proveniente da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nei pubblici registri risulta in contrasto con la richiamata normativa e, pertanto, inequivocabilmente priva di effetti. In tal senso, il collegio ha richiamato l'ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 3093/2020 con la quale gli Ermellini hanno confermato il predetto principio, affermando che la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo Pec del notificante risultante dai pubblici elenchi precisando, inoltre, che l'elencazione dei pubblici registri è tassativa e fondata sulla pubblicariconducibilità dell'indirizzo al soggetto. Infine, i giudici meneghini hanno evidenziato che, in una situazione dove si evolvono continuamente frodi telematiche di ogni tipo e proliferano truffe di ogni genere, è necessario avere l'assoluta certezza della genuinità del mittente.

Occorre evidenziare che la sentenza si pone in contrasto con il recente orientamento della Cassazione. Con le sentenze n. 18684/2023 e 982/2023 la Suprema Corte ha infatti stabilito che la notifica da un indirizzo Pec non presente in un pubblico registro non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui risulta provenire perché occorre che il contribuente provi quali pregiudizi sostanziali siano dipesi dalla ricezione della notifica da tale indirizzo. In pratica, il contribuente dovrebbe dedurre che, temendo si trattasse di un malware, non ha aperto il messaggio PEC contenente la cartella e, conseguenzialmente, non ha impugnato l'atto entro i termini di legge.